

Numero 01981/2016 e data 26/09/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 00016/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso il mancato riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio con concessione dell'equo indennizzo;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione n. -OMISSIS- in data 10 dicembre 2015 con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;

Premesso:

con il ricorso in esame il medico principale della Polizia di Stato -OMISSIS- ha impugnato il decreto ministeriale sopra indicato, con il quale gli è stato

negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità " -OMISSIS-". Deduce l'illegittimità del decreto perchè viziato da carenza di motivazione per aver apoditticamente escluso che vi sarebbe un rapporto causale tra la malattia e il servizio prestato, che è stato particolarmente stressante e usurante.

Chiede, inoltre, che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il rapporto causale della infermità.

L'amministrazione ha ritenuto infondate le censure avanzate, in quanto il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. -OMISSIS- espresso nell'adunanza del 12/5/2014, dopo aver esaminato l'intera documentazione amministrativo-sanitaria relativa alla pratica del ricorrente, corredata dalla documentazione d'ufficio e di parte, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra le patologie e l'attività lavorativa svolta. Tale parere è vincolante per l'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, è chiamata a pronunciarsi su conforme parere del comitato, unico organo deputato ad accertare, in via esclusiva e definitiva, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta.

Considerato:

Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, come tutti i giudizi valutativi emessi dagli organi a ciò deputati dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logici, come la contraddittorietà o l'illogicità, oppure per difetti d'istruttoria, derivanti dalla mancata considerazione o il travisamento di fatti specifici ma non è sindacabile nel merito. Nella specie il ricorrente formula censure di merito, contrapponendo al motivato giudizio dell'organo medico-legale l'affermazione della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Peraltro il parere espresso dal Comitato risulta adeguatamente motivato e

privo di elementi di irragionevolezza o illogicità, avendo lo stesso ampiamente illustrato le ragioni sanitarie che l'hanno indotto a pronunciarsi per la reiezione della domanda.

Inoltre, risulta che è stata sottoposta all'esame del Comitato tutta la documentazione sanitaria e amministrativa contenente gli elementi informativi idonei a consentire la valutazione dei servizi svolti dall'interessato che, con riferimento al tipo di malattia, sono stati valutati e sono stati ritenuti, secondo criteri logici e coerenti, come non determinanti nel relativo rapporto causale.

Tale giudizio vincolante, richiamato nell'atto, costituisce parte integrante del provvedimento ed è, quindi, motivato con richiamo al parere del Comitato.

Va, inoltre, rilevato che le eventuali diverse conclusioni risultanti da perizie o certificazioni di parte o d'ufficio non sono idonee a confutare l'attendibilità dei giudizi medici di cui sopra, atteso che la valutazione di organi sanitari diversi da quelli dell'amministrazione non hanno rilevanza per quest'ultima, quando risultino in contrasto con i referti emessi dagli organi tecnici della stessa amministrazione. Da qui l'irrilevanza della domanda di consulenza tecnica.

Il ricorso deve, pertanto essere respinto, perché infondato.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Adolfo Metro

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO